

STATUTO DEL GRUPPO IDENTITÀ E DEMOCRAZIA (ID) AL PARLAMENTO EUROPEO

INDICE

I.	Costituzione e composizione del gruppo	2
II.	Organi del gruppo	5
III.	Elezioni	10
IV.	Organizzazione e procedure interne	12
V.	Segreteria del gruppo	14
VI.	Bilancio	15
VII.	Disposizioni finali	16

CAPO I – COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DEL GRUPPO

Articolo 1: Costituzione del gruppo

- 1) Il gruppo parlamentare è stato istituito il 12 giugno 2019. È denominato **gruppo "Identità e Democrazia" (ID)**
- 2) La presente dichiarazione di costituzione, unitamente alla dichiarazione politica a norma dell'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento del Parlamento europeo, è stata depositata presso il Presidente del Parlamento europeo il 13 giugno 2019.

Articolo 2: Nome e membri del gruppo

- 1) Il gruppo è denominato:

IT - Identità e Democrazia ID
EN - Identity and Democracy ID
DE - Identität und Demokratie ID
FR - Identité et Démocratie ID
NL - Identiteit en Democratie ID
CZ - Identita a Demokracie ID
EE - Identiteet ja Demokraatia ID
DK - Identitet og Demokrati ID
FI - Identiteetti ja Demokratia ID

- 2) I deputati fondatori del gruppo ID sono:

Adinolfi Matteo
Anderson Christine Margarete
Androuët Mathilde
Annemans Gerolf
Baldassarre Simona
Bardella Jordan
Basso Alessandra
Bay Nicolas
Beck Gunnar
Beigneux Aurelia
Berg Lars Patrick
Bilde Dominique
Bizzotto Mara
Blaško Hynek
Bonfrisco Anna
Borchia Paolo
Bruna Annika

Buchheit Markus
Campomenosi Marco
Caroppo Andrea
Casanova Massimo
Ceccardi Susanna
Ciocca Angelo
Collard Gilbert
Conte Rosanna
David Ivan
Da Re Gianantonio
De Man Filip
Donato Francesca
Dreosto Marco
Fest Nicolaus
Gancia Gianna
Garraud Jean-Paul
Grant Valentino
Griset Catherine
Haider Roman
Hakkarainen Teuvo
Huhtaasari Laura
Jalkh Jean-François
Jamet France
Joron Virginie
Juvin Hervé
Kofod Peter
Krah Maximilian
Kuhs Joachim
Lancini Danilo Oscar
Laporte Hélène
Lebreton Gilles
Lechanteux Julie
Limmer Sylvia
Lizzi Elena
Madison Jaak
Mariani Thierry
Mayer Georg
Mélin Joëlle
Meuthen Jörg
Olivier Philippe
Panza Alessandro
Pirbakas Maxette
Regimenti Luisa
Reil Guido
Rinaldi Antonio Maria
Rivière Jérôme
Rougé André
Sardone Silvia

Tardino Annalisa
Tovaglieri Isabella
Vandendriessche Tom
Vilimsky Harald
Vuolo Lucia
Zambelli Stefania
Zanni Marco
Zimniok Bernhard

Articolo 3: Dichiarazione politica

I membri del gruppo ID fondano il loro progetto politico sulla difesa della libertà, della sovranità, della sussidiarietà e dell'identità dei popoli e delle nazioni europee. Riconoscono l'eredità greco-romana e cristiana quale pilastro della civiltà europea.

Essi sostengono la cooperazione volontaria tra nazioni europee sovrane e respingono pertanto qualsiasi ulteriore evoluzione verso un superstato europeo. I membri del gruppo ID riconoscono che lo Stato-nazione è il livello più alto possibile in cui la democrazia può funzionare pienamente. Essi si oppongono a qualsiasi nuovo trasferimento di potere dalle nazioni all'UE.

Ispirandosi all'idea di un'Europa della cooperazione, la nuova alleanza e i suoi membri sono consapevoli della necessità di riformare profondamente l'attuale UE in modo tale da rafforzare i principi di sussidiarietà e democrazia, introdurre la democrazia diretta e attuare in maggior misura trasparenza e responsabilità nel processo decisionale.

Il gruppo ID mira a salvaguardare l'identità dei cittadini e delle nazioni in Europa. Il diritto di controllare, regolamentare e limitare l'immigrazione è un principio fondamentale condiviso dai membri del gruppo. Lo stesso vale per la loro volontà di lottare per un'Europa più sicura con frontiere esterne ben protette e una più stretta cooperazione per combattere il terrorismo e l'islamizzazione. I membri si oppongono inequivocabilmente alla possibile adesione della Turchia.

I membri del gruppo sono fortemente impegnati nella difesa dello Stato di diritto e della libertà individuale, con particolare attenzione alla tutela della libertà di parola. Respingono qualsiasi affiliazione, collegamento o simpatia passati o presenti nei confronti di qualsiasi progetto autoritario o totalitario. Non sono interessati a far rivivere controversie relative al passato, sono bensì pienamente concentrati sul presente e sul futuro dell'Europa.

Priorità del gruppo per la legislatura 2019-2024

- Gli Stati membri hanno il diritto di riprendersi parti della sovranità che hanno perso a favore dell'UE. All'UE non dovrebbe essere trasferita nessuna nuova competenza. Il gruppo si opporrà a qualsiasi estensione di ambiti di intervento sui quali non sia più applicabile il diritto di veto degli Stati membri.

- È necessaria una migliore protezione delle frontiere esterne dell'UE. Ogni nazione ha il diritto di proteggere, controllare e sorvegliare le proprie frontiere. L'UE dovrebbe concentrarsi maggiormente sul rimpatrio effettivo degli immigrati illegali e criminali nei rispettivi paesi d'origine.
- La civiltà europea, il suo retaggio cristiano e le sue identità nazionali dovrebbero essere protetti e sostenuti. I negoziati di adesione della Turchia, che non è un paese europeo, devono cessare.
- Il gruppo si oppone a qualsiasi tentativo di imporre un bilancio della zona euro e imposte dirette dell'UE.

Articolo 4: Composizione del gruppo

Il gruppo è composto dai deputati al Parlamento europeo che hanno firmato la dichiarazione politica del gruppo ID.

Articolo 5: Ammissione di nuovi membri

- 1) Qualsiasi richiesta da parte di un deputato al Parlamento europeo di diventare un nuovo membro del gruppo ID deve essere approvata a maggioranza semplice dei membri del gruppo e a maggioranza semplice delle delegazioni nazionali, su proposta dell'ufficio di presidenza del gruppo. Ogni nuovo membro firma la dichiarazione politica del gruppo ID.
- 2) Se il richiedente è eletto in uno Stato membro che è già rappresentato da una o più delegazioni in seno al gruppo, l'ufficio di presidenza chiede preventivamente a queste ultime di approvarne l'ammissione.
- 3) Ogni nuovo membro sottoscrive due copie della dichiarazione di costituzione del gruppo ID. La segreteria del gruppo ne deposita una copia presso il Segretario generale del Parlamento europeo; l'altra è conservata presso la segreteria del gruppo.

Articolo 6: Cessazione dell'appartenenza al gruppo

- 1) La qualità di membro del gruppo cessa al termine del mandato di deputato al Parlamento europeo, in caso di dimissioni dal gruppo o a seguito di una decisione presa a maggioranza assoluta dei membri del gruppo e delle delegazioni nazionali
- 2) Qualora si ritenga che un membro abbia violato la piattaforma politica del gruppo, la presidenza o almeno un terzo dei membri del gruppo può chiederne la sospensione temporanea durante la successiva riunione dell'ufficio di presidenza.

- 3) Il gruppo si riunisce e decide in merito all'esclusione di un membro del gruppo a scrutinio segreto. Una proposta di esclusione dal gruppo deve essere presentata per iscritto a tutti i membri del gruppo almeno tre giorni prima della votazione. Il gruppo ascolta il parere dei membri della stessa nazionalità del membro in questione. Un membro può essere escluso dal gruppo soltanto a maggioranza assoluta dei membri del gruppo e delle delegazioni nazionali.
- 4) Ogni delegazione nazionale può stabilire il proprio regolamento interno e può in qualsiasi momento sospendere o escludere un membro della propria delegazione.
- 5) Nel periodo di transizione tra la proclamazione dei risultati elettorali e la costituzione ufficiale del nuovo Parlamento all'apertura della prima seduta plenaria successiva alle elezioni, i membri uscenti del gruppo sono autorizzati a partecipare a pieno titolo alle riunioni del gruppo ma senza diritto di voto. I membri rieletti e i membri entranti che abbiano espletato le formalità previste dal presente regolamento sono autorizzati a partecipare a pieno titolo alle riunioni del gruppo con diritto di voto.

CAPO II – ORGANI DEL GRUPPO

Articolo 7: Organi del gruppo, composizione e competenze

Gli organi del gruppo ID sono:

- 1) la presidenza (articolo 9),
- 2) l'ufficio di presidenza (articolo 11), e
- 3) la riunione del gruppo (articolo 13).

Articolo 8: Disposizioni generali

- 1) Tutte le riunioni plenarie del gruppo, dell'ufficio di presidenza, della presidenza, dei gruppi di lavoro permanenti e degli altri gruppi di lavoro si svolgono a porte chiuse e le discussioni sono riservate.
- 2) I verbali di tutte le riunioni degli organi del gruppo comprendono un elenco di presenza, i nomi degli oratori e le decisioni adottate. Una copia del verbale di ciascuna riunione è conservata dalla segreteria del gruppo e distribuita a tutti i membri dell'organo interessato del gruppo. I verbali dell'ufficio di presidenza e della presidenza sono firmati dal presidente.
- 3) Su invito della presidenza, alle riunioni possono partecipare e intervenire, senza diritto di voto, rappresentanti dei governi europei, ministri, deputati dei parlamenti nazionali e funzionari con responsabilità speciali appartenenti ai partiti rappresentati in seno al gruppo ID.
- 4) Il presidente del gruppo (presidente della riunione del gruppo) può inoltre invitare esperti a formulare pareri su questioni specifiche sollevate durante le riunioni. In circostanze eccezionali, su invito del presidente del gruppo, alle riunioni sono ammesse a partecipare in veste di osservatori persone non appartenenti al gruppo.

Presidenza del gruppo

Articolo 9: Composizione della presidenza del gruppo

- 1) La presidenza è composta da:
 - a) il presidente del gruppo,
 - b) il tesoriere del gruppo, e
 - c) il capogruppo (membro senza diritto di voto).

- 2) La riunione del gruppo elegge il presidente ai sensi dell'articolo 20 del presente statuto.
- 3) Il mandato della presidenza del gruppo coincide con il mandato effettivo del Presidente del Parlamento europeo. Se tale mandato termina prima della fine della legislatura, almeno un mese prima della scadenza del mandato del Presidente del Parlamento europeo si tengono nuove elezioni.

Articolo 10: Responsabilità della presidenza del gruppo

La presidenza del gruppo:

- 1) si fa carico dell'attività corrente del gruppo ID;
- 2) convoca e presiede le riunioni del gruppo e guida il gruppo durante le tornate;
- 3) si fa carico di tutte le questioni riguardanti la rappresentanza del gruppo e tutte le comunicazioni a nome del gruppo all'interno del Parlamento europeo o nei confronti di altri gruppi o organi del Parlamento europeo, compresa la rappresentanza del gruppo negli organi del Parlamento europeo;
- 4) si fa carico della rappresentanza esterna e delle comunicazioni esterne a nome del gruppo, compresi i comunicati stampa;
- 5) adotta le decisioni relative alla composizione della segreteria e ai metodi di lavoro di quest'ultima proposti dal segretario generale;
- 6) informa il gruppo in merito alle decisioni strategiche e politiche adottate durante le riunioni;
- 7) prende decisioni in casi urgenti (ogni decisione di questo tipo è sottoposta all'approvazione dell'organo competente, ossia dell'organo che, in base al presente statuto, è di norma preposto all'adozione di tali decisioni);
- 8) prepara le decisioni dell'ufficio di presidenza e del gruppo su questioni finanziarie; e
- 9) prepara le deliberazioni dell'ufficio di presidenza riguardo al regolamento finanziario del gruppo (revisioni e modifiche);

Ufficio di presidenza

Articolo 11: Composizione dell'ufficio di presidenza del gruppo

- 1) L'ufficio di presidenza del gruppo è composto da:

- a) i membri della presidenza,
 - b) i vicepresidenti,
 - c) i capi delle delegazioni nazionali o un altro membro che può essere da essi designato all'inizio della legislatura;
 - d) il Presidente, i Vicepresidenti e i Questori del Parlamento europeo appartenenti al gruppo.
- 2) L'ufficio di presidenza comprende inoltre i seguenti membri senza diritto di voto:
- a) il presidente e il segretario generale dell'eventuale partito europeo e dell'eventuale fondazione europea collegati al gruppo ID, se sono deputati del Parlamento europeo;
 - b) membri del gruppo su invito del presidente.
- 3) L'Ufficio di presidenza del gruppo si riunisce almeno una volta nel corso di ogni tornata a Strasburgo.
- 4) Un quarto dei membri dell'ufficio di presidenza o un quarto delle delegazioni nazionali rappresentate presso l'ufficio di presidenza del gruppo può chiedere di convocare una riunione straordinaria dell'ufficio di presidenza, che è organizzata entro una settimana dalla richiesta.

Articolo 12: Responsabilità dell'ufficio di presidenza del gruppo

- 1) L'ufficio di presidenza:
- a) prepara le decisioni strategiche e politiche del gruppo;
 - b) prepara e discute l'attività legislativa con la considerazione e il rispetto dovuti per le questioni più controverse e/o pertinenti per il gruppo in base alle diverse prospettive nazionali rappresentate nel gruppo;
 - c) propone, su richiesta della presidenza, eventuali revisioni e modifiche dello statuto e del regolamento finanziario del gruppo;
 - d) approva il progetto di bilancio annuale e di rendiconto finanziario e l'organigramma per la composizione della segreteria;
 - e) approva eventuali procedure dettagliate supplementari richieste per attuare le disposizioni dello statuto del gruppo;
 - f) nomina il segretario generale e il vicesegretario generale.

Riunione del gruppo

Articolo 13: Riunione del gruppo

- 1) I membri del gruppo si riuniscono su convocazione della presidenza almeno una volta durante ogni settimana di tornata del Parlamento e almeno una volta durante la settimana riservata ai gruppi precedente la settimana di tornata.
- 2) Su richiesta dell'ufficio di presidenza o di almeno un terzo dei membri del gruppo rappresentanti almeno un terzo delle delegazioni nazionali del gruppo, la presidenza convoca una riunione di gruppo straordinaria. L'avviso di convocazione di una riunione straordinaria contiene informazioni dettagliate sui punti da trattare. Durante la riunione straordinaria non è presa in nessun'altra questione.
- 3) Il quorum per ogni riunione del gruppo è costituito da almeno un quarto dei membri del gruppo, in rappresentanza di almeno un quarto degli Stati membri rappresentati in seno al gruppo.
- 4) Le decisioni sono prese a maggioranza semplice, salvo diversa indicazione. Le decisioni sono valide indipendentemente dal numero di votanti, a meno che prima dell'inizio della votazione un deputato non chieda al presidente di stabilire il numero legale. In assenza del numero legale il voto è considerato indicativo e non espressione di una politica ufficiale del gruppo.
- 5) La presidenza può stabilire norme interne relative alla partecipazione di assistenti parlamentari e tirocinanti alle riunioni del gruppo e alle giornate di studio.
- 6) Il gruppo può istituire un certo numero di gruppi di lavoro permanenti e ad hoc necessari per contribuire al coordinamento dei suoi lavori in seno al Parlamento europeo.

Articolo 14: Compiti

La riunione del gruppo:

- 1) decide in merito alle domande di adesione al gruppo;
- 2) elegge il presidente, i vicepresidenti e il tesoriere;
- 3) adotta e modifica la dichiarazione politica del gruppo;
- 4) approva il bilancio annuale e un breve stato delle spese del gruppo;
- 5) adotta e modifica lo statuto ed eventuali regolamenti interni supplementari del gruppo;
- 6) nomina i membri del gruppo che ricopriranno cariche in seno al Parlamento, alle sue commissioni, sottocommissioni, commissioni parlamentari miste, assemblee e delegazioni, nonché i membri titolari e supplenti delle sue

commissioni, sottocommissioni, commissioni parlamentari miste, assemblee e delegazioni;

- 7) decide con una mozione di sfiducia di porre fine al mandato del presidente o di uno o più dei suoi vicepresidenti;
- 8) approva il testo delle proposte di risoluzione e/o degli emendamenti presentati in Aula a nome del gruppo.

Articolo 15: Presidente e vicepresidenti

- 1) Il presidente dirige tutte le attività del gruppo, rappresenta il gruppo nel rispetto delle disposizioni del presente statuto ed è incaricato di intraprendere azioni legali a nome del gruppo.
- 2) Il presidente è incaricato di coordinare i comunicati stampa a nome del gruppo e le comunicazioni con i terzi. Se il presidente non è in grado di farlo, il vicepresidente più anziano disponibile assolve tale funzione.
- 3) La riunione del gruppo elegge fino a quattro vicepresidenti su raccomandazione dell'ufficio di presidenza.

Articolo 16: Capogruppo

- 1) L'ufficio di presidenza del gruppo nomina un capogruppo. Il capogruppo e il presidente del gruppo possono inoltre nominare, di comune intesa, assistenti del capogruppo.
- 2) Il capogruppo è responsabile del mantenimento della disciplina del gruppo e, insieme al segretario generale, dell'assegnazione del tempo di parola.
- 3) Qualora una delegazione nazionale intenda scostarsi dalla linea seguita dal gruppo, il capo delegazione o la persona designata deve darne informazione al capogruppo in tempo utile.

CAPO III – ELEZIONI

Articolo 17: Durata del mandato

- 1) La durata delle cariche di presidente e vicepresidente è di due anni e sei mesi dall'inizio e dalla metà di ogni legislatura. È consentita la loro rielezione.
- 2) All'inizio di una nuova legislatura l'elezione del presidente e dei vicepresidenti ha luogo non appena ragionevolmente possibile dopo l'elezione dei nuovi deputati. Le elezioni di medio termine si tengono almeno un mese prima della fine del mandato del Presidente del Parlamento europeo.

Articolo 18: Modalità di candidatura

- 1) La scadenza per le candidature è fissata dall'ufficio di presidenza e non può essere inferiore a una settimana prima delle elezioni.
- 2) Tutte le candidature richiedono il consenso preliminare del candidato e sono comunicate per iscritto al segretario generale, che è incaricato di darne notifica ai membri del gruppo dopo la scadenza del termine. I membri non sottoscrivono più di una candidatura per ogni carica elettiva. La nomina deve essere accompagnata da almeno tre firme di sostegno dei capi delle delegazioni nazionali e da cinque firme di sostegno di altri membri del gruppo.
- 3) Nell'eventualità di un incarico rimasto vacante in maniera imprevista o di candidature numericamente insufficienti:
 - a) il periodo per la candidatura/comunicazione può essere abbreviato a discrezione della presidenza del gruppo;
 - b) la riunione del gruppo, su proposta dell'ufficio di presidenza, può adottare provvedimenti immediati onde assegnare ad interim l'incarico vacante in attesa di un processo elettorale conforme alle procedure di candidatura ordinarie.

Articolo 19: Procedura di votazione:

- 1) Ogni posto vacante relativo a una carica all'interno del gruppo sarà coperto mediante votazione segreta separata tenuta in ordine cronologico per le cariche di:
 - a) presidente,
 - b) vicepresidenti e
 - c) tesoriere.

La votazione è condotta sotto la direzione del capogruppo e la supervisione di due scrutatori scelti in seno al gruppo. Qualora il capogruppo sia un candidato, il gruppo nomina un sostituto responsabile delle operazioni elettorali.

- 2) Il voto alle elezioni deve essere espresso personalmente. Il voto tramite delega o il voto postale non è ammesso in nessuna circostanza.
- 3) Quando il numero dei candidati corrisponde al numero dei seggi da assegnare, l'elezione avviene per acclamazione.

Articolo 20: Elezione del presidente

L'elezione del presidente avviene sotto la supervisione del decano del gruppo, che presiede la sessione fino all'elezione del presidente. Durante la presidenza del decano non può aver luogo alcuna discussione il cui oggetto sia estraneo all'elezione del presidente.

Articolo 21: Elezione dei vicepresidenti

Per l'elezione di ciascun vicepresidente si procede a uno scrutinio separato. Ogni membro del gruppo dispone di un voto per ciascuno scrutinio.

Articolo 22: Elezione del tesoriere

La procedura di elezione del tesoriere è la medesima dell'elezione dei vicepresidenti.

Articolo 23: Nomina di candidati del gruppo a cariche parlamentari

Ogni deputato che desideri candidarsi alle funzioni di Presidente, Vicepresidente o Questore del Parlamento europeo può farlo su raccomandazione dell'Ufficio di presidenza, previa approvazione di una riunione del gruppo. Le candidature hanno luogo secondo le modalità previste dal presente statuto.

Articolo 24: Mozioni di sfiducia

Un terzo dei membri del gruppo, comprensivi dei membri di almeno un terzo delle delegazioni nazionali del gruppo, può presentare una mozione di sfiducia, per porre fine al mandato del presidente o di uno o più vicepresidenti. La mozione è iscritta all'ordine del giorno della successiva riunione del gruppo, nel rispetto di un termine di preavviso di almeno sette giorni. Per l'approvazione della mozione è necessaria la maggioranza semplice dei voti validi espressi. Il voto è segreto. Se la mozione è approvata, il posto si rende temporaneamente vacante e si applicano le disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 3, del presente statuto. Se la mozione viene respinta non è possibile presentare un'ulteriore mozione di sfiducia contro la stessa persona per gli stessi motivi per un periodo di sei mesi.

CAPO IV – ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE INTERNE

Articolo 25: Processo decisionale

Salvo altrimenti disposto dal presente statuto, per le decisioni di uno qualsiasi degli organi del gruppo è richiesta la maggioranza semplice dei voti espressi.

Articolo 26: Coordinatori e gruppi di lavoro di commissione

- 1) I membri del gruppo appartenenti alla stessa commissione parlamentare formano un gruppo di lavoro di commissione coordinato da un coordinatore eletto tra i membri in questione. Il gruppo di lavoro può eleggere un vicecoordinatore.
- 2) Il coordinatore è responsabile del coordinamento dei lavori dei membri del gruppo nella rispettiva commissione.
- 3) I compiti e le procedure dei gruppi di lavoro di commissione sono stabiliti da norme interne.

Articolo 27: Gruppi di lavoro

- 1) I gruppi di lavoro di commissione possono essere raggruppati per formare gruppi di lavoro. Ogni membro di un gruppo di lavoro di commissione è membro del gruppo di lavoro corrispondente. Ogni membro del gruppo può partecipare a tutte le riunioni dei gruppi di lavoro con diritto di voto consultivo.
- 2) I compiti e le procedure dei gruppi di lavoro sono stabiliti da norme interne.
- 3) I gruppi di lavoro sono presieduti da uno dei coordinatori le cui commissioni formano parte del gruppo di lavoro.
- 4) Il gruppo di lavoro può proporre al capogruppo e al segretario generale un elenco dei membri che possono intervenire in Aula a nome del gruppo.
- 5) L'ordine del giorno di ciascuna riunione del gruppo di lavoro è messo a disposizione di tutti i membri del gruppo. Per ogni riunione dei gruppi di lavoro è redatto un verbale, che è messo a disposizione dei membri della presidenza.

Articolo 28: Iniziative parlamentari

I deputati informano preventivamente la presidenza e il coordinatore responsabile in merito alle iniziative legislative, conformemente all'articolo 5 dello statuto dei deputati.

Articolo 29: Disciplina di voto e libertà di coscienza durante le votazioni in Aula e in commissione

- 1) Al momento della votazione i membri rispettano la dichiarazione politica del gruppo ID nonché le indicazioni del capogruppo ai sensi dell'articolo 16 del presente statuto.
- 2) I membri hanno diritto di votare secondo la propria coscienza, il programma del partito nazionale e le proprie convinzioni politiche in conformità del presente statuto.
- 3) Il capogruppo garantisce la massima coerenza politica tra le delegazioni nazionali durante le votazioni.
- 4) È opportuno che i membri informino per posta elettronica il capogruppo qualora non possano partecipare a una votazione in Aula.
- 5) È opportuno che i membri, qualora non possano partecipare a una votazione in commissione, informino per posta elettronica il coordinatore responsabile e prevedano un membro supplente a tale scopo.

CAPO V – SEGRETERIA DEL GRUPPO

Articolo 30: Personale del gruppo

Il personale della segreteria del gruppo svolge una funzione sovranazionale ed è soggetto al regolamento che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità.

Articolo 31: Compiti della segreteria del gruppo

- 1) La segreteria fornisce assistenza al gruppo.
- 2) La segreteria si considera composta da tutti i membri del personale del gruppo. I membri del personale del gruppo sono tenuti a svolgere coscienziosamente e al meglio delle loro capacità tutti i compiti loro assegnati. Essi servono esclusivamente gli interessi del gruppo e nello svolgimento di tali compiti non sollecitano né accettano istruzioni da persone o organismi organizzativi esterni al gruppo.

Articolo 32: Segretario generale e vicesegretari generali del gruppo

- 1) L'ufficio di presidenza nomina il segretario generale e i vicesegretari generali. I membri del gruppo ratificano tali decisioni nel corso di una riunione del gruppo.
- 2) Il segretario generale e i vicesegretari generali dirigono e coordinano la segreteria. Essi preparano inoltre le deliberazioni dell'ufficio di presidenza e della presidenza relative alla segreteria stessa.
- 3) All'inizio della legislatura, il segretario generale e i vicesegretari generali concordano una ripartizione dei compiti, che sarà iscritta in un organigramma e successivamente approvata dall'ufficio di presidenza del gruppo e annunciata durante la riunione del gruppo a seguito della relativa decisione.

CAPO VI – BILANCIO

Articolo 33: Bilancio del gruppo e rendiconto finanziario

- 1) Un progetto di bilancio annuale e un rendiconto finanziario sono presentati al gruppo nel corso di una riunione avente luogo il più a ridosso possibile della fine di ogni anno civile.
- 2) Il presidente e il tesoriere hanno pieno accesso, in ogni momento, a tutti i documenti che attengono alle questioni finanziarie del gruppo. Ad eccezione dei fondi riservati alle delegazioni nazionali, i capi delegazione hanno pieno accesso in ogni momento a tutti i documenti relativi al resto degli affari finanziari del gruppo.

Articolo 34: Regolamento finanziario del gruppo

Le procedure finanziarie sono disciplinate dal regolamento finanziario del gruppo in conformità delle norme stabilite dal Parlamento e delle migliori pratiche riconosciute. La contabilità è redatta conformemente ai principi contabili generalmente accettati e segue i principi della sana gestione finanziaria e dell'autorizzazione preventiva.

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35: Sede del gruppo

La sede ufficiale del gruppo è: Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles.

Articolo 36: Lingue ufficiali del gruppo

Qualsiasi lingua ufficiale di una delegazione nazionale è altresì una lingua ufficiale del gruppo. Una delegazione nazionale può decidere in qualsiasi momento di non utilizzare la propria lingua ufficiale.

Articolo 37: Versione facente fede del presente statuto

La versione inglese del presente statuto è la versione originale. Lo statuto può essere tradotto in altre lingue, fermo restando che il testo inglese prevale in ogni circostanza.

Articolo 38: Modifica dello statuto

Qualsiasi delegazione del gruppo può presentare all'ufficio di presidenza modifiche del presente statuto. L'ufficio di presidenza può proporre tali modifiche alla riunione del gruppo secondo la procedura di cui all'articolo 12 del presente statuto. Una modifica si considera adottata se è approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi. La decisione di modifica è valida se almeno la metà dei membri del gruppo e delle delegazioni nazionali hanno partecipato alla votazione.

Articolo 39: Entrata in vigore

La presente versione dello statuto entra in vigore il 2 luglio 2019.